

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE
TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E A.T.C. RE4 "MONTAGNA"
PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE.
PER L'ANNO 2024

Premesso che:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie a distribuzione eurasiatica diffusa in gran parte del territorio italiano dove, grazie alla sua estrema adattabilità, occupa una grande varietà di ambienti con popolazioni più o meno consistenti. Oltre agli ambienti forestali o di macchia mediterranea, suoi preferiti, la specie frequenta anche aree agricole e addirittura aree urbane, essendo in grado di sfruttare una grande varietà di fonti trofiche, naturali o di origine antropica, in maniera diversificata nelle diverse stagioni. La sua presenza massiccia può indurre alterazioni degli ecosistemi forestali e prativi e può incidere sulle caratteristiche del suolo e del manto vegetale;

- in Emilia-Romagna, ed in particolare in provincia di Reggio Emilia, il cinghiale presenta un'ampia diffusione con contingenti numerosi; è pressoché ubiquitario nella fascia appenninica, ma non manca nemmeno nelle aree di pianura ad elevata antropizzazione. Risulta tra le specie maggiormente responsabili di danni alle produzioni agricole e maggiormente coinvolte in sinistri stradali. È oggetto di regolare prelievo venatorio sia in forma selettiva che collettiva (metodi della Braccata e della Girata) ed è da molti anni anche oggetto di controllo numerico finalizzato alla riduzione della popolazione anche nei comprensori esclusi dall'attività venatoria;

- a causa della comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana, infezione virale che colpisce pesantemente i suini domestici e selvatici e che può arrecare gravissimi danni al sistema produttivo zootecnico, la Regione Emilia Romagna ha recepito il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale fin dal 2020, individuando le "aree a rischio" dove la presenza di allevamenti suinicoli sensibili si sovrappone alla densità del cinghiale, desunta dalla serie storica degli abbattimenti. Si sono successivamente moltiplicate le iniziative legislative, di seguito meglio precisate, volte ad ottenere, oltre che il contenimento dei danni agricoli e dell'incidentalità stradale, anche la prevenzione della diffusione, prima, e l'eradicazione, poi, della Peste Suina Africana nel territorio regionale.

Visti:

- gli artt. 19 e 19 ter della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";

- l'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;

- l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del 19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana";

- la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il

controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna”;

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;

- il *“Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028”* approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA) prot n. 3974 del 10/05/2024 ;

- l'Ordinanza n. 2 del 09/05/2024 del Commissario Straordinario Alla Peste Suina Africana (DPCM 24/02/2023)

- il *“Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023”*, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 1025 del 19/06/2023 *“Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 4 L.R. n. 17/2022. Annualità 2023 e 2024”*, la Regione Emilia-Romagna delibera di concorrere al finanziamento delle spese per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale da parte delle Province, prevedendo un contributo spese per l'acquisto di materiale di consumo ed attrezzature, rimborsi chilometrici ai coadiutori autorizzati, eventuali spese del personale della Polizia Provinciale e spese per convenzioni stipulate dalla Provincia con soggetti coinvolti nell'attuazione dei piani di controllo (ad esempio Ambiti Territoriali di Caccia);

- con la successiva D.G.R n. 195 del 05/02/2024 *“Assegnazione fondi alle province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 4 LR. n. 17/2022. annualità 2023-2024. Nuovo riparto contributi e modifica modalità di assegnazione e rendicontazione delle spese annualità 2024 di cui alla deliberazione n.1025/2023”* la Regione Emilia-Romagna ha modificato le quote di riparto dei contributi e le modalità della loro erogazione alle Province, con lo scopo di sburocratizzare il sistema dei contributi e renderlo più efficiente con particolare riferimento all'esigenza di favorire l'attività di depopolamento del cinghiale prescritta dalle norme in materia di prevenzione ed eradicazione della Peste Suina Africana;

- la DGR di cui sopra, in particolare, ha rimodulato, sulla base dei nuovi criteri e delle risorse incrementali, la quota di riparto per la specie cinghiale destinata alla Provincia di Reggio Emilia, per il 2024, in € 23.633,00 ed ha inoltre previsto che, unicamente per la specie cinghiale, a partire dal primo febbraio 2024, la rendicontazione delle spese ammissibili, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun territorio provinciale, possa avvenire in alternativa riconoscendo la quota di € 130,00 *“a capo”* abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA (nel qual caso la quota *“a capo”* sarà da intendersi comprensiva di ogni spesa relativa a foraggiamento, controllo trappole/chiusini, rimborso chilometrico, materiali di consumo e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento). In questo caso, dovranno essere fornite in sede di rendicontazione le ricevute della consegna dei campioni dei capi abbattuti. Potranno inoltre essere riconosciute in aggiunta eventuali spese di smaltimento delle carcasse purchè supportate, a rendiconto, da documentazione che ne attesti la

corretta esecuzione o da ricevute delle ditte di smaltimento che riportino il numero di animali caricati; in questo caso farà fede il numero di animali smaltiti. Ciascuna Provincia dovrà opzionare un'unica modalità di rendicontazione, con la possibilità di compensare le quote assegnate per ogni specie (fossori e cinghiale) secondo i criteri di riparto specificati, fino all'importo massimo complessivo riconosciuto ad ogni territorio, in base alle effettive esigenze evidenziate in sede di rendicontazione/i e fermo restando il perseguimento dei relativi obiettivi gestionali stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

- data l'importanza e l'urgenza dell'attività di controllo del cinghiale, non si esclude che la Regione stanzi finanziamenti aggiuntivi con le medesime finalità di quelli regolati come sopra descritto.

Dato atto che:

- il *"Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026"* sopra menzionato risponde alle necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole, limitare l'incidentalità stradale e prevenire l'introduzione e la diffusione della Peste Suina Africana;

- per tali motivi il piano si applica sull'intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali che provvedono autonomamente, con continuità durante tutto l'arco dell'anno, senza limitazione di orario e senza limite numerico di capi;

- il coordinamento attuativo del piano di cui sopra è assegnato alla Polizia Locale Provinciale;

- il *"Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana"* sopra menzionato include un Piano di gestione del cinghiale che, oltre a perseguire l'obiettivo di vigilare sull'eventuale espansione della malattia attraverso il monitoraggio delle carcasse dei cinghiali e le azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, prevede azioni volte a prevenire l'eventuale passaggio della malattia dal selvatico al domestico, tra le quali un'azione di riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su vasta scala e, più in particolare, l'identificazione di aree ben definite nelle quali effettuare azioni di contenimento della specie, ma soprattutto procedere con l'abbattimento sistematico dei cinghiali nell'intorno degli allevamenti di suini domestici;

- il medesimo piano di cui sopra prevede che i capi abbattuti in azione di controllo, ferme restando le previste verifiche sanitarie, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni. Nei pochi casi in cui i capi siano abbattuti direttamente dal personale dipendente della Provincia, però, risulta necessario individuare il/i soggetto/i cui alienare le carcasse, previa opportuna lavorazione, con tutti i problemi organizzativi e i costi connessi. La Provincia considera pertanto vantaggiosa l'immediata cessione diretta dei capi abbattuti dal personale di polizia dipendente, all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, a titolo di ulteriore riconoscimento dell'impegno che l'istituto spende nelle attività di controllo numerico del cinghiale oggetto del presente accordo;

Considerato infine che:

- è stata stipulata la *"Convenzione tra Provincia di Reggio Emilia e ATC RE 4 "Montagna" per la gestione della specie cinghiale. rinnovo con modifiche per il biennio 2023-2024"* avente lo scopo di ottimizzare la realizzazione del piano di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta attualmente insufficiente a gestirne in autonomia l'attuazione, e di valorizzare le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione;

- la convenzione di cui sopra deve essere aggiornata sulla base delle risorse economiche

incrementali e dei nuovi criteri di erogazione del contributo regionale introdotti dalla D.G.R n. 195 del 05/02/2024 più sopra richiamata e descritta nei contenuti;

- nel corso di apposito incontro con gli Ambiti Territoriali di Caccia si è convenuto di ripartire in parti uguali, tra gli AA.TT.C. RE3 "Collina" e RE4 "Montagna", i cui territori sono interessati dalla quasi totalità degli abbattimenti di cinghiale, l'intera quota messa a disposizione dalla regione per l'anno in corso, e di optare per la modalità di rendicontazione basata sul riconoscimento di una quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, nei limiti del tetto massimo spettante a ciascun ATC e prevedendo la possibilità di compensare le quote tra gli AA.TT.C., fino all'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Regione. Si è inoltre convenuto di accordarsi successivamente sulla ripartizione di eventuali risorse additive che venissero messe a disposizione dalla regione nel corso della validità del presente accordo;

- il riconoscimento agli AATTCC, da parte della Provincia, della quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, replica lo stesso criterio, introdotto dalla D.G.R n. 195 del 05/02/2024, di rendicontazione forfettaria delle spese utilizzato dalla Regione nei confronti della Provincia, che deve intendersi comprensiva di tutte le spese relative all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di controllo numerico dei cinghiali, quali, a titolo di esempio, il foraggiamento attrattivo finalizzato all'abbattimento, la messa in opera e la gestione di trappole e/o chiusini, l'acquisto di materiali di consumo (munizioni, sacchi per le carcasse, presidi sanitari, ecc....), l'acquisto ed il mantenimento di cani da limiere, l'allestimento o la manutenzione di altane o altre strutture analoghe, il rimborso delle spese di viaggio ai coadiutori o il riconoscimento, a loro volta, di rimborsi forfettari a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, le spese di stoccaggio delle carcasse in cella refrigerata ed ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento di cinghiali;

- la convergenza della Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia verso l'aggiornamento della convenzione in essere, mira a migliorare l'efficienza complessiva delle attività di controllo del cinghiale tramite la sinergia realizzabile tra le parti coinvolte e l'ottimale sfruttamento delle risorse economiche messe a disposizione.

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

la Provincia di Reggio Emilia,

nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato,

e

l'Ambito Territoriale di Caccia RE4 "Montagna",

nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo,

si stipula la presente CONVENZIONE in base alla quale le parti si impegnano come segue:

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo disciplina la collaborazione fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia RE4 "Montagna", con lo scopo di massimizzare a livello provinciale l'efficacia della strategia regionale di gestione del cinghiale, volta alla riduzione dei danni alle produzioni agricole, alla limitazione dell'incidentalità stradale e alla prevenzione della

diffusione o, in caso di comparsa sul nostro territorio, alla eradicazione della Peste Suina Africana.

A tal fine il presente atto definisce le forme di collaborazione e gli impegni per l'ottimale realizzazione degli interventi nell'ambito del "Piano del Controllo del Cinghiale" come in premessa indicato.

ART. 2 OBIETTIVI

Gli obiettivi comuni delle parti contraenti il presente accordo sono gli stessi indicati negli atti di indirizzo statale e regionale rilevabili dall'elenco in premessa, ovvero:

- ➔ la vigilanza sull'eventuale diffusione della Peste Suina Africana sul territorio provinciale attraverso la collaborazione al continuo monitoraggio sanitario delle carcasse dei cinghiali rinvenuti e all'opera di sensibilizzazione delle varie categorie di utenza agro-silvo-pastorale circa l'esigenza di segnalare tempestivamente il ritrovamento di esemplari morti;
- ➔ la collaborazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove venissero attivate dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, seguendo le direttive impartite da Azienda Sanitaria Locale, Servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
- ➔ perseguimento della riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su scala provinciale attraverso l'incentivazione combinata di tutte le forme di caccia consentite e di tutte le modalità di controllo numerico previste;
- ➔ concentrare le azioni di contenimento numerico in particolare nei distretti classificati a rischio più elevato dal Piano Regionale Interventi Urgenti PSA e nei comparti suinicoli di maggiore rilevanza definiti dalla Regione Emilia Romagna sulla base del "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028*" approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA);
- ➔ realizzare l'abbattimento sistematico dei cinghiali nelle adiacenze degli allevamenti di suini domestici.

ART. 3 IMPEGNI

Le attività necessarie agli scopi di cui all'oggetto sono qui di seguito dettagliate.

Compiti della Provincia, esercitati attraverso il Servizio di Polizia Locale dipendente:

- partecipazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove venissero attivate dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, con funzioni di coordinamento e assistenza delle squadre di volontari impegnate;
- coordinamento generale dell'attività di controllo, mantenimento dei rapporti istituzionali con tutti gli enti e le associazioni e promozione di incontri organizzativi, formativi e informativi con i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di controllo del cinghiale e nella vigilanza sulla fauna selvatica e sulla prevenzione della diffusione della PSA;
- attivazione di tutti gli operatori incaricati all'esecuzione del piano di controllo di cui Ambiti Territoriali di Caccia, Aziende Faunistiche, istituti cinofili e aziende agricole richiedano l'autorizzazione, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa;
- segnalare agli istituti di cui al punto precedente le problematiche e le segnalazioni raccolte relative al loro territorio che richiedano l'opportuna tempestiva organizzazione di

interventi in caccia e/o controllo;

- organizzare, anche direttamente, interventi di controllo del Cinghiale in tutti i casi se ne ravveda la necessità, anche a seguito di richieste o segnalazioni, ricercando, quando possibile, la collaborazione dei coadiutori locali abilitati, indicati dall'ATC, che opereranno sotto il coordinamento della Polizia Provinciale;

- riconoscere all'Ambito Territoriale di Caccia RE4 "Montagna" una quota di € 130,00 "a capo" abbattuto tra il 1 febbraio e il 31 dicembre 2024 e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA, fino al limite concordato del 50% del contributo annuale regionale previsto dalla D.G.R n. 195 del 05/02/2024, ovvero € 11.816,50; il limite suddetto potrà essere incrementato a seguito di compensazione della quota tra gli AATTCC interessati, di compensazione dei contributi regionali messi a disposizione della Provincia per altre specie e nel caso di eventuali risorse additive che venissero messe a disposizione dalla Regione nel corso della validità del presente accordo;

- consegnare gratuitamente, a titolo di ulteriore risarcimento, all'ATC RE4, con le modalità da questo indicate, le carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente nel suo territorio di competenza, dal personale della Polizia Locale;

Compiti dell'A.T.C. RE4 "Montagna":

- organizza la costituzione di squadre di volontari, promuovendone la partecipazione tra i propri iscritti, per l'impiego nelle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, qualora vengano attivate dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia;

- attiva ed incentiva il più possibile il prelievo venatorio del cinghiale, con tutte le forme previste (braccata, girata e selezione), in tutti i territori e per tutti i periodi consentiti, dando priorità e concentrando gli sforzi nei distretti classificati a rischio più elevato dal Piano Regionale Interventi Urgenti PSA, nei comparti suinicoli di maggiore rilevanza definiti dalla Regione Emilia Romagna sulla base del "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028*" approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), e nelle aree con presenza di allevamenti suinicoli e dove le aziende agricole subiscono maggiore pressione di danno;

- inoltra alla Polizia Locale Provinciale i nominativi dei coadiutori da autorizzare per il piano di controllo del cinghiale nel proprio territorio di competenza, con tiro selettivo e con l'uso di trappole, e di quelli da autorizzare come capisquadra nelle azioni collettive;

- dispone, durante tutto il tempo dell'anno e su tutto il territorio di propria competenza, l'intervento diretto degli operatori di cui al punto precedente in tutti i casi in cui si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e non sia possibile o non sia sufficiente l'intervento in azione di caccia;

- agevola e assiste in ogni modo l'attività degli operatori incaricati degli abbattimenti, mettendo anche a disposizione materiali, attrezzature o risorse economiche utili all'incentivazione delle operazioni;

- richiede alla Polizia Provinciale l'organizzazione di interventi di controllo congiunti nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile o non ritenga opportuno procedere in autonomia; a tal fine l'ATC segnala il personale disponibile per il coinvolgimento negli interventi di controllo organizzati direttamente dalla Polizia Provinciale;

- presenta alla Provincia di Reggio Emilia la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale, rendicontate in modo forfettario tramite la presentazione delle ricevute di consegna dei campioni consegnati all'IZLER o altro

soggetto competente per il controllo sanitario della trichinella e/o della PSA, relative ai cinghiali abbattuti in piano di controllo tra il 1 febbraio e il 31 dicembre 2024;

- indica alla Polizia Locale provinciale le modalità e la sede di consegna, di norma corrispondente ad uno dei centri di raccolta e controllo, delle carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente dalla stessa nel territorio di competenza dell'ATC. Provvede poi alla loro assegnazione gratuita, con criteri di equità, in via prioritaria agli operatori che hanno partecipato alle operazioni di controllo ad alle aziende o privati che hanno subito danni da cinghiale e/o che hanno collaborato alle attività di prevenzione del danno e contenimento della specie.

ART. 4 VALIDITA'

La presente convenzione ha validità per l'anno 2024 e può essere rinnovata, previo consenso delle parti, qualora permangano le medesime necessità e condizioni operative di controllo numerico dei cinghiali e venga rinnovato lo specifico impegno economico nel prossimo esercizio finanziario regionale.

ART. 5 ONERI

Gli oneri e gli eventuali costi sostenuti, anche relativi all'impegno delle risorse umane, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, sono a carico delle parti, ciascuna per le attività di propria competenza in base agli impegni di cui al precedente art. 3.

ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate le normative vigenti in materia.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia, il _____

Per la Provincia di Reggio Emilia

il dirigente Ing. Valerio Bussei _____

Per l'A.T.C. RE4 "Montagna"

il Presidente Roberto Pagani _____